



**CITTÀ DI BRA**

PROVINCIA DI CUNEO

## **RIPARTIZIONE URBANISTICA, AMBIENTE, TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**Ordinanza n. 228 del 15/10/2018**

**OGGETTO:** PROTOCOLLO ANTISMOG STAGIONE 2018-2019. NUOVA ADOZIONE DI MISURE “TEMPORANEE OMOGENEE” PER SITUAZIONI DI PERDURANTE ACCUMULO DEGLI INQUINANTI, E DI MISURE “STABILI” PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO, IN ATTUAZIONE DEL “NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA NEL BACINO PADANO” E DELLA DGR N°42-5805/2017 E S.M.I..

### **IL SINDACO**

Premesso che:

- La Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, stabilisce all’art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell’aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell’aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.
- Coerentemente il decreto legislativo 155/2010 (recante l’attuazione della direttiva europea 2008/50/CE), all’articolo 9 demanda alle regioni e alle province autonome l’adozione dei piani per la qualità dell’aria, recanti per l’appunto le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento.
- In data 09 giugno 2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con D.G.R.. n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell’Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di

risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano;

- La Regione Piemonte con D.G.R. n. 42 5805 del 20 ottobre 2017 dà attuazione agli impegni previsti dal "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" approvando:
  - a) i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti e le relative misure temporanee omogenee da adottarsi;
  - b) le modalità comuni alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l'informazione al pubblico in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti;
  - c) le date di inizio e fine delle misure e l'indicazione delle autorità competenti all'attuazione.
- Le azioni individuate nel "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" rappresentano, secondo quanto previsto dalla sopraccitata D.G.R. di ottobre 2017, un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l'Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall'Accordo stesso.

Considerato che:

- il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" introduce, a partire dalla stagione invernale 2018/2019, nuove misure strutturali che prevedono la limitazione all'utilizzo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18,30 delle autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad "Euro 3" e l'estensione della limitazione di cui sopra alla categoria "Euro 4" a partire dal 1 ottobre 2020 e alla categoria "Euro 5" a partire dal 1 ottobre 2025;
- la Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale n°57-7628 del 28 settembre 2018 avente ad oggetto "Integrazione alla DGR 42-5805 del 20.10.2017, approvata in attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" ha inserito il comune di Bra nell'elenco dei comuni interessati all'adozione dei provvedimenti contenuti nell'accordo padano.

Dato atto che il D. Lgs n. 285/1992 e. s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), ed in particolare il combinato disposto dell'art. 7 comma 1 lettera a) e b) e dell'art. 6 comma 1, prevede che il Sindaco con apposita ordinanza possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per motivi di salute pubblica o accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico.

Ritenuto che in relazione alle motivate esigenze di salvaguardia della salute pubblica, di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale occorra adottare apposita ordinanza al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n°20 ottobre 2017, n. 42-5805, "Prime misure di attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, sottoscritto in data 9 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. d), della legge n. 88/2009", in particolare l'Allegato 2 che include il Comune di Bra tra quelli "con popolazione superiore a 20.000 abitanti nei quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del biossido di azoto NO2 per almeno 3 anni anche non consecutivi, nell'arco degli ultimi cinque anni", per i quali sussiste l'obbligo di adottare sia misure temporanee omogenee in situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, sia prime misure di tipo strutturale, come definite nella Deliberazione di Giunta citata.

Vista la Determinazione della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte n°463 del 31.10.2017, “Attuazione delle misure temporanee e dei provvedimenti stabili di cui alla D.G.R. 42-5805 del 20.10.2017. Protocollo operativo e schemi di ordinanza tipo”.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2018, n. 36-6882 (“*Approvazione dei criteri per identificare i comuni piemontesi dove persiste il rischio di superamento dei valori limite di qualità dell'aria e dove applicare le misure attualmente in vigore riferite alle "Zone di Piano", di cui alla L.R. 43/2000*”) con cui la Regione Piemonte ha incluso il Comune di Bra tra quelli in “Zona di Piano” ai sensi della legge regionale n. 43/2000, comprendendolo tra le aree di superamento, così come definite dall’art. 2 comma 1 lettera G del D.lgs 155/2010.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 14 settembre 2018, n. 29-7538 (“*Integrazione alle misure di cui alla DGR 42-5805 del 20.10.2017, approvate in attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, relativamente ai generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con potenza nominale inferiore a 35 kWh, in riferimento ai disposti di cui al DM 7 novembre 2017, n. 186*”), con la quale la Regione Piemonte ha disposto, tra i vari aspetti:

- “4) di integrare le misure temporanee omogenee di 2° livello, previste nell’Allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, con la seguente azione b.10.: “*Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;*”
- 5) di stabilire che i comuni, ricompresi nell’Allegato 2 alla deliberazione di Giunta regionale n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, integrino le ordinanze assunte in attuazione della medesima, recependo la misura temporanea omogenea di secondo livello, di cui al punto 4) della presente deliberazione, notificando tempestivamente il relativo provvedimento ai competenti uffici di Regione, Città Metropolitana e Province, anche ai fini dell’implementazione delle informazioni presenti nelle sezioni dedicate dei siti istituzionali di Regione Piemonte e Arpa Piemonte e nel portale pubblico unico per il bacino padano;”

Richiamato il proprio provvedimento di Ordinanza n°369 del 06.11.2017 (“*Adozione di misure “temporanee omogenee” per situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, e di misure “stabili” per il contenimento dell’inquinamento atmosferico, in attuazione del “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” e della DGR n°42-5805/2017*”), con cui si è data attuazione alle misure previste nel “protocollo antismog” per la stagione 2017-2018.

Dato atto che nello schema-tipo di ordinanza di cui all’allegato I alla DGR n°57-7628 del 28 settembre 2018 è specificato che “*Ulteriori deroghe possono essere inserite dai comuni in relazione a specifiche esigenze territoriali*” ed è previsto di “*inserire le strade non interessate dalle limitazioni garantendo l’accesso a parcheggi di attestamento o interscambio utilizzabili per facilitare l’accesso all’area limitata [...]*”, in ragione di ciò si rilevano le seguenti opportunità:

- consentire il transito “in deroga” ai conducenti di veicoli diesel che abbiano compiuto il settantesimo anno di età, considerato che in varie situazioni su territorio comunale può essere eccessivamente lungo il tratto da percorrere a piedi tra i parcheggi di attestazione ed i luoghi di destinazione, specie strutture pubbliche o strutture sanitarie;

- posticipare di mezz'ora le fasce orarie previste per la limitazione veicolare, in modo da agevolare le operazioni di carico e scarico al mattino, mantenendo comunque invariato il numero totale di ore giornaliere di limitazione;
- si propone la seguente viabilità consentita "in deroga", individuata in modo da consentire sia l'attraversamento della città che il raggiungimento di parcheggi di attestamento: Strada Montenero, bretellina est, Piazza XX Settembre (solo tratto tra rotonda di Strada Montenero e rotonda di via Alba), via Vittorio Veneto, piazza Roma, via Trento e Trieste, piazza Giolitti, via G.B. Gandino (tratto piazza Giolitti - viale Risorgimento), viale Risorgimento, via Edoardo Brizio, viale Madonna dei Fiori, via Don Orione, Via Cuneo, via Cherasco, via Piumati, strada Falchetto, viale della Costituzione, Strada San Matteo, strada San Michele, via Ospedale, via Rolfo, corso Monviso, piazzale Boglione, via F.lli Rosselli e Viale Rimembranze.

Visto il decreto del vicesindaco della Città Metropolitana di Torino del 10.10.2018, adottato in materia di applicazione del "protocollo antismog", e ravvisata l'opportunità di adottare misure omogenee rispetto a quelle che verranno applicate dai comuni della Città Metropolitana.

Vista la e-mail pervenuta in data 12.10.2018 (poi registrata al protocollo comunale al n°43398 del 15.10.2018) da parte dell'Assessorato all'Ambiente, Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Paesaggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile della Regione Piemonte, in cui si esprime che *"Valutata l'eccellenza e l'indispensabilità, si pone alla vostra attenzione la possibilità di considerare, tra le esenzioni ammissibili al momento previste al punto 4 dell'allegato I della suddetta DGR, le seguenti:*

- *veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'amministrazione comunale; l'esenzione è valida esclusivamente dalle ore 8:00 alle ore 8:30 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì, e dalle ore 8:00 alle ore 8:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 nei giorni di sabato e festivi. La presente esenzione è valida fino al 01/10/2019;*
- *Veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 8:00 alle ore 8:30 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 dal lunedì al sabato. La presente esenzione è valida fino al 01/10/2019"*

Richiamato il proprio provvedimento di Ordinanza n°225 del 12.10.2018 (*Protocollo antismog stagione 2018-2019. Adozione di misure "temporanee omogenee" per situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, e di misure "stabili" per il contenimento dell'inquinamento atmosferico, in attuazione del "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" e della DGR n°42-5805/2017 e s.m.i.*), e ravvisata l'opportunità di procedere alla sua revoca per consentire una più agevole lettura, adottando un nuovo provvedimento aggiornato che, seppur invariato rispetto al precedente, recepisca anche le deroghe sopra descritte ed in particolare il secondo punto.

Richiamato il vigente provvedimento di ordinanza di istituzione della Zona a Traffico Limitato "Ambientale" sul territorio comunale di Bra, n°36/2005 del 24.02.05, dal titolo "Ordinanza di limitazione della circolazione veicolare (ZTL) ai sensi del Piano di azione provinciale ex art. 7 D. L.vo 4 agosto 1999, n. 351 per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dal D.M. 2 aprile 2002, n. 60 in materia di qualità dell'aria - Divieto di transito per i veicoli non ecologici", nella sua forma di testo coordinato con le modifiche introdotte dall'Ordinanza n°293 del 30.08.2006 e dall'Ordinanza n°6 del 09.01.2007.

Visto il comma 6-bis dell'art. 182 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che così recita: *"6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze*

*concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)".*

Visto il Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, "Regolamento regionale recante: Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Visto l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale.

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana.

Visto il vigente Regolamento Comunale d'Igiene (DCC n°519 del 12.12.1985 e s.m.i.).

Visto lo Statuto della Città di Bra.

Dato atto che prevale l'esigenza di una particolare celerità nell'adozione del presente provvedimento, onde dare attuazione alle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico, pertanto il presente atto è da considerarsi sostitutivo della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge 241/1990 e s.m.i.

Considerato che l'esito dell'istruttoria porta a ritenere che sussistano le condizioni, i requisiti ed i presupposti di legittimazione per l'adozione del presente provvedimento.

Rilevato che in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione.

Dato atto che in ordine al presente provvedimento il Comandante della Polizia Municipale, per quanto di propria competenza ne ha preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne ha attestato, ai sensi dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e la correttezza in data 15/10/2018

## **DISPONE**

Con effetto immediato, la revoca dell'Ordinanza n°225 del 12.10.2018 (*Protocollo antismog stagione 2018-2019. Adozione di misure "temporanee omogenee" per situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, e di misure "stabili" per il contenimento dell'inquinamento atmosferico, in attuazione del "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" e della DGR n°42-5805/2017 e s.m.i.*), emanando in sostituzione il presente testo, che conferma il precedente ed è aggiornato alle deroghe proposte dalla Regione Piemonte in data 12.10.2018.

## **ORDINA**

Di adottare le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:

### **1. Limitazioni strutturali**

A partire dal 15 ottobre 2018 sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:

1.1 divieto di circolazione dalle ore 0.00 alle 24.00 di tutti i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e di tutti i veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore all'EURO 1 (Direttiva 91/441/CEE,

Direttiva 93/59/CEE, Direttiva 91/542/CEE). Dal 01/10/2019 il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a EURO 1 e dal 01/10/2020 ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a EURO 2;

1.2 divieto di circolazione veicolare dalle ore 9.00 alle 19.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a EURO 1 e EURO 2 (Direttiva 94/12/CE - Direttiva 96/69/CE, Direttiva 91/542/CEE);

1.3 divieto di circolazione veicolare dalle ore 9.00 alle 19.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì nel solo periodo invernale (01 ottobre -31 marzo) dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a EURO 3 (Direttiva 98/69/CE, Direttiva 99/96/CE). Dal 01/10/2020 il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a EURO 4;

1.4 divieto di circolazione veicolare dalle ore 0.00 alle 24.00 nel solo periodo invernale (01 ottobre - 31 marzo) di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore all'EURO 1 (Direttiva 97/24/EC);

1.5 divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

1.6 obbligo di utilizzare, a partire dal 1 ottobre 2018, nei generatori di calore a pellets di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

1.7 il divieto di combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo, nel periodo compreso tra il 1 novembre di ogni anno e il 31 marzo dell'anno successivo.

## **2. Limitazioni temporanee**

Al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" e in conformità alla D.G.R. della Regione Piemonte n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, sono adottate le seguenti misure temporanee, aggiuntive rispetto alle limitazioni di cui al punto 1 e valide tutti i giorni della settimana, festivi compresi:

**2.1 Allerta di 1° Livello - colore "ARANCIO"**, attivata dopo 4 giorni consecutivi di superamento, misurati nelle stazioni di riferimento, del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM<sub>10</sub>, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 4 giorni antecedenti.

2.1.1 divieto di circolazione veicolare dalle ore 9.00 alle 19.00 dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazione uguale a EURO 4;

2.1.2 divieto di circolazione veicolare dalle ore 9.00 alle 13.00 il sabato e nei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a EURO 1, 2 e 3;

2.1.3 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

2.1.4 divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

2.1.5 introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;

2.1.6 divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono tuttavia ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento: iniezione superficiale (solchi aperti); iniezione profonda (solchi chiusi); sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche: spandimento a raso in strisce; spandimento con scarificazione.

2.1.7 potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

**2.2 Allerta di 2° livello - colore "ROSSO"** attivata dopo 10 giorni consecutivi di superamento, misurati nelle stazioni di riferimento, del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. In aggiunta ai provvedimenti indicati al precedente punto 2.1:

2.2.1 divieto di circolazione veicolare dei veicoli commerciali (categorie N1, N2, N3) con omologazione uguale a EURO 1, 2 e 3 diesel, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, il sabato e nei giorni festivi, e con omologazione uguale ad EURO 4 diesel, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, tutti i giorni;

2.2.2 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

L'attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni è operativa nella sola stagione invernale dal 15 ottobre 2018 e sino al 31 marzo 2019.

**3. Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui ai punti 1.1 e 1.4 (veicoli, motocicli e ciclomotori Euro 0):**

3.1 veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri, solo nelle giornate di sabato e festivi o per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni o per recarsi presso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione

autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);

3.2 veicoli condotti da conducenti che abbiano compiuto il settantesimo anno di età;

#### **4. Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui a punti 1.2 e 1.3:**

4.1 veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione Comunale;

4.1 *bis* veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 14:00 alle ore 16:00 dal lunedì al sabato. La presente esenzione è valida fino al 01.10.2019;

4.2 veicoli di turnisti o di operatori che stanno rispondendo a chiamate in reperibilità, muniti di certificazione del datore di lavoro; la condizione di turnista o di reperibilità dovrà essere giustificata da idonea documentazione rilasciata dall'azienda o ente di appartenenza;

4.3 veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);

4.4 veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;

4.5 veicoli della categoria M1 adibiti a servizi di trasporto pubblico;

4.6 veicoli che l'art. 53 del Codice della Strada definisce "motoveicoli per trasporti specifici" e "motoveicoli per uso speciale";

4.7 veicoli che l'art. 54 del Codice della Strada definisce "autoveicoli per trasporti specifici" e "autoveicoli per uso speciale";

4.8 veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);

4.9 veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);

4.10 veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiara anche il percorso e l'orario (accompagnati da idonea documentazione);



4.11 veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri, solo per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni o per recarsi presso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);

4.12 veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili, e i mezzi di servizio del Bike Sharing. Veicoli privati utilizzati dal personale dipendente delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento, se in turno di reperibilità e in caso di richiesta di intervento, al fine di raggiungere nel più breve tempo possibile le sedi di servizio per recuperare il mezzo di proprietà dell'ente di appartenenza; l'interessato dovrà dimostrare la condizione di reperibilità con apposita documentazione rilasciata dall'azienda o ente di appartenenza (accompagnati da idonea documentazione);

4.13 veicoli utilizzati da lavoratori la cui abitazione e/o luoghi di lavoro non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di 1000 m; la condizione deve essere giustificata da una lettera del datore di lavoro che attesti le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l'orario di lavoro (accompagnati da idonea documentazione);

4.15 veicoli condotti da conducenti che abbiano compiuto il settantesimo anno di età;

## **5. Esenzioni per il divieto di combustione dei residui vegetali di cui al punto 1.7**

5.1 In presenza di emergenze fitosanitarie, nei soli territori, periodi, colture e con le modalità indicati dal Settore Fitosanitario e dai Servizi Tecnico-Scientifici della Regione Piemonte;

5.2 In presenza di suoli asfittici, ove l'interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta, identificati dal Settore Fitosanitario Regionale, e solo se non sia possibile l'allontanamento delle paglie.

## **6. Veicoli esentati dalle limitazioni temporanee alla circolazione veicolare di cui al punto 2.**

Oltre alle esenzioni previste ai punti 3 e 4, inerenti le limitazioni strutturali, si aggiungono le seguenti esenzioni:

6.1 veicoli del car sharing;

6.2 macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d'opera;

6.3 veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Questa deroga ha validità soltanto nelle giornate di sabato e domenica durante le quali è attivo un livello di criticità (accompagnati da idonea documentazione);

6.4 veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiarano che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (accompagnati da idonea documentazione);

6.5 veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione (accompagnati da idonea documentazione);

6.6 veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti ovvero autodichiarazione con data e luogo della cerimonia);

6.7 veicoli al servizio di testate televisive e per riprese cinematografiche con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da operatori radiofonici o da giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco (accompagnati da idonea documentazione);

6.8 veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti. Nel caso di traslochi effettuati con mezzi privati sarà necessario esibire autodichiarazione nella quale il conducente dichiara luogo e orario dell'attività (accompagnati da idonea documentazione);

6.9 veicoli di imprese che eseguono lavori pubblici per conto del comune o altre amministrazioni pubbliche o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi (accompagnati da idonea documentazione);

6.10 veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Servizi competenti (accompagnati da idonea documentazione);

6.11 veicoli utilizzati da Enti o Associazioni per manifestazioni patrocinate e/o organizzate dal comune (accompagnati da idonea documentazione);

6.12 veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi indilazionabili (accompagnati da idonea documentazione);

6.13 veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense scolastiche, ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie assistenziali o singole comunità (accompagnati da idonea documentazione);

6.14 veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti di prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città, per l'arrivo e la partenza (accompagnati da idonea documentazione);

6.15 veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri (accompagnati da idonea documentazione);

6.16 veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali (accompagnati da idonea documentazione);

6.17 veicoli utilizzati dall'Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento (accompagnati da idonea documentazione);

6.18 veicoli utilizzati per il trasporto di persone che hanno prenotato un volo aereo per il giorno di blocco del traffico, muniti del corrispondente titolo di viaggio. Il tragitto e l'orario di circolazione del veicolo devono essere congruenti con la motivazione dell'esonero (accompagnati da idonea documentazione);

6.19 veicoli che devono essere imbarcati come veicoli al seguito per trasferimenti marittimi e ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio (accompagnati da idonea documentazione);

6.20 veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida di domenica, in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore competente (accompagnati da idonea documentazione);

6.21 veicoli ad uso degli uffici diplomatici con targa CD o CC (Corpo Consolare) oppure con idonea documentazione comprovante l'appartenenza e l'attività (accompagnati da idonea documentazione).

6.22 veicoli condotti da conducenti che abbiano compiuto il settantesimo anno di età.

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.

### **AVVISA**

Che le misure temporanee sono attive il giorno successivo a quello di controllo (il martedì a seguito di controllo effettuato il lunedì, oppure il venerdì a seguito di controllo effettuato il giovedì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo e sono comunicate sui seguenti siti internet:

- sulla home page del sito internet della Regione Piemonte <http://www.regione.piemonte.it/> ;
- sul sito di ARPA Piemonte <http://www.arpa.piemonte.gov.it/>;
- sul sito del 1° accordo padano [http://www.115.regione.lombardia.it/#/protocollo aria/map/list](http://www.115.regione.lombardia.it/#/protocollo%20aria/map/list)
- sul sito internet del comune di Bra, <http://www.comune.bra.cn.it/> ;

Tutti i provvedimenti emergenziali temporanei di cui al precedente punto 2. avranno validità dal 1 ottobre al 31 marzo.

Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è il centro abitato del Comune, così come definito dall'art. 3 comma 1 punto 8) del d.lgs 285/92, fatta eccezione per le frazioni e/o nuclei abitati non serviti da Trasporto Pubblico Locale e per le seguenti strade:

- Strada Montenero, bretellina est, Piazza XX Settembre (solo tratto tra rotatoria di Strada Montenero e rotatoria di via Alba), via Vittorio Veneto, piazza Roma, via Trento e Trieste, piazza Giolitti, via G.B. Gandino (tratto piazza Giolitti - viale Risorgimento), viale Risorgimento, via Edoardo Brizio, viale Madonna dei Fiori, via Don Orione, Via Cuneo, via Cherasco, via Piumati, strada Falchetto, viale della Costituzione, Strada San Matteo, strada San Michele, via Ospedale, via Rolfo, corso Monviso, piazzale Boglione, via F.lli Rosselli e Viale Rimembranze (come da planimetria allegata, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

Il territorio interessato dagli altri vincoli imposti dal presente provvedimento è tutto il territorio comunale.

### **AVVISA**

- che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge, ovvero: ai sensi dell'art. 6 o 7 del Codice della Strada, relativamente ai provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale; ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267 del 2000 e s.m.i. relativamente agli altri provvedimenti (ivi compreso il divieto di sostare con il motore acceso);
- che il Sindaco potrà assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili e urgenti che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai criteri sopra definiti, le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta;

- che nel caso di sciopero del trasporto pubblico locale, nelle ipotesi ritenute meritevoli, con apposito provvedimento, si potrà prevedere la sospensione delle limitazioni del traffico previste dal presente atto.

### **INFORMA**

- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale:
  - al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i., secondo le tempistiche e le modalità precisate nel medesimo;
  - entro 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica o dalla piena conoscenza, al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n°1199.
- Che il responsabile del procedimento, ai sensi Legge 241/1990 e s.m.i., è l'ing. Emanuele RAMBAUDI, Specialista Tecnico Ambientale dell'Ufficio Ambiente di questo Comune, cui sarà possibile rivolgersi nell'orario di apertura dell'ufficio al pubblico (lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, tel. 0172 438 210):
  - per eventuali informazioni o chiarimenti in merito;
  - per prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24 della Legge 241/1990 e s.m.i.;
  - per presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento medesimo.

### **DISPONE**

- La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;
- La trasmissione in copia ai seguenti destinatari:
  - Comando di Polizia Municipale del Comune di Bra, via Moffa di Lisio n°24 - 12042 Bra (CN) e Responsabili dei servizi Viabilità e Calore del Comune di Bra presso la Ripartizione LL.PP.;
  - Comando di Stazione di Bra dei Carabinieri Forestali, via Mercantini n°15 - 12042 Bra (CN), cp.cuneo@pec.corpoforestale.it;
  - Comando di Compagnia Carabinieri di Bra, Viale Costituzione n°17 - 12042 Bra, tcn29364@pec.carabinieri.it;
  - Comando di Compagnia Guardia di Finanza di Bra, via E. Guala n°2/B - 12042 Bra (CN), cn1110000p@pec.gdf.it;
  - Questura di Cuneo – Sottosezione Polizia Stradale di Bra, via E. Guala n°2 - 12042 Bra (CN), sottosezpolstrada.bra.cn@pecps.poliziadistato.it;
  - ARPA Piemonte, Str. Vecchia di Borgo n°11 - 12100 Cuneo, dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it;
  - Provincia di Cuneo - Settore Tutela Territorio, Via M. D'Azeglio n°8 - 12100 Cuneo, protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it;
  - ASL CN2 Alba-Bra, SOC Igiene e Sanità Pubblica, Via Vida n°10 - 12051 Alba (CN), aslcn2@legalmail.it;
  - Regione Piemonte Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Via Principe Amedeo, 17 - Torino, territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it ;

– Prefettura di Cuneo, Via Roma n°3 - 12100 Cuneo, entilocali.prefcn@pec.interno.it.

### **DEMANDA**

- al Responsabile dell'Ufficio Ambiente del Comune di Bra l'informazione, per il tramite dell'Ufficio stampa, delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza e della sua entrata in vigore in caso di superamento dei limiti di PM10, come previsto dalla normativa regionale;
- al Responsabile del Servizio Calore del Comune di Bra l'attuazione dell'obbligo di riduzione della temperatura di riscaldamento degli edifici di competenza;
- alla Polizia Municipale e alle altre forze di polizia la vigilanza sull'osservanza del provvedimento;
- Alle Autorità e agli Enti competenti in materia la verifica del corretto adempimento al presente provvedimento.

Bra, li 15.10.2018

Il Sindaco

(prof.ssa Bruna SIBILLE)

(documento firmato digitalmente)

ER/BR/MT/er

il Sindaco

SIBILLE BRUNA / ArubaPEC S.p.A.